

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art.8, comma 4b del Regolamento n.509/1988)

TRA

IPUE – Istituto di psicologia umanistica esistenziale “Luigi de Marchi”, Scuola di specializzazione in Psicoterapia Umanistico - Esistenziale, CD 225, con sede legale in via G. Moroni n. 20 – 00162 Roma, C.F. e P.IVA 97494720580, di seguito denominato Soggetto Promotore nella persona del suo Legale Rappresentante Dott.ssa Antonella Stefania Filastro

E

L'Azienda Socio Santiraia ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, con sede legale in Via Dalmazia n. 83 – 09013, Carbonia (SU), C.F./ e P.IVA 03990310926 nella persona del Direttore Generale Dott. Paolo Cannas, d'ora in poi denominata Soggetto ospitante.

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno centocinquanta (**150**) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998; che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia; che sia dichiarato il periodo di validità della stessa.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – Obblighi dell’Azienda Ospitante

L’Azienda/Ente Ospitante, assicura all’interno dei propri Servizi l’espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento n.509/98, con l’acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nella Struttura Ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti in numero compatibile con la disponibilità delle medesime strutture nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della Struttura Ospitante. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

ART. 2 - Requisiti

All’attività di tirocinio di cui all’art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all’esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia. In assenza della formale autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente, al tirocinante è fatto espressamente divieto di frequentare le strutture dell’Azienda ospitante.

ART. 3 – Obblighi del Soggetto Promotore

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l’attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dalla Struttura Ospitante, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- nominativo e firma del tirocinante;
- nominativi e firme del tutor del Soggetto Promotore e Tutor del Soggetto Ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione dei tempi di presenza all’interno della Struttura Ospitante;
- le strutture presenti nella Struttura Ospitante, con specifica finalizzazione all’attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio;
- gli estremi identificativi e copia dei certificati delle assicurazioni INAIL e Responsabilità Civile;
- copia del giudizio di idoneità alla mansione.

ART. 4 – Diritti e doveri del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy;
- compilare giornalmente il registro delle presenze.

ART. 5 – Coperture assicurative

La Scuola di specializzazione in psicoterapia Umanistica Esistenziale assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative alla Struttura Ospitante è propedeutico alla richiesta di attivazione del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione e devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

In caso di infortunio durante lo svolgimento dello stage/tirocinio formativo, il soggetto ospitante, tramite il tutor aziendale di riferimento, si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, trasmettendo il certificato medico indicante la prognosi e la necessaria documentazione.

Il procedimento relativo ad eventuale infortunio sarà espletato dal soggetto promotore che ha attivato le relative coperture assicurative.

ART. 6 – Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Università provvederà, ai sensi dell'art.37 del D. Lgs.81/08 s.m.i. ed in attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, ad erogare al tirocinante, il corso di "Formazione Generale" della durata di 4 ore. Durante il corso, con riferimento alla lettera a) del comma 1 del succitato Art.37 del D. Lgs.81/08 s.m.i., saranno trasferite al tirocinante nozioni sul quadro normativo disciplinante, sui concetti di rischio, sui concetti di danno, sul sistema della prevenzione e protezione, sui diritti e doveri dei vari soggetti aziendali e sugli organi di vigilanza ed assistenza.

ART. 7 – Sorveglianza Sanitaria

Il Soggetto Promotore assolve alle previsioni dell'articolo 46 del decreto Legislativo 81 del 2008 ('Sorveglianza Sanitaria'), per quanto concerne la generica idoneità dei medici in formazione specialistica allo svolgimento delle relative mansioni.

Sono a carico dell'Azienda presso cui ha sede la relativa Scuola di specializzazione eventuali visite periodiche anche legate ad attività che comportano il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti.

ART. 8 – Trattamento dei dati

Il Soggetto Promotore, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679, nomina ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento il Soggetto ospitante "Responsabile del Trattamento dei dati personali", per l'esecuzione e gestione delle attività oggetto della presente Convenzione, in quanto la stessa presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

- Il Responsabile, direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito e con autonomia operativa, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti degli specializzandi, nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa e/o sino al manifestarsi della volontà di recesso dalla Convenzione di una delle Parti. Il compimento di operazioni di trattamento diverse rispetto a quelle sopra indicate dovrà essere previamente autorizzato da parte del Titolare.

- Il Responsabile tratta i dati personali sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto del Regolamento (artt. 5 e 28) e delle altre norme di legge in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi, i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare e il Responsabile – sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare – provvedono a riesaminare e aggiornare le misure tecniche e organizzative impiegate. Ove il Responsabile violi gli obblighi sopra previsti risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati".

ART. 9 – Durata e recesso

La Convenzione avrà validità 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza tramite PEC.

ART. 10 - Imposta di bollo e registrazione

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte II "Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso", del D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche, a cura e spese del richiedente. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da IPUE – Istituto di psicologia umanistica esistenziale "Luigi de Marchi".

ART. 11 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Eventuali modifiche dovranno essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle due parti convenute.

Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante per la materia trattata, dovranno anche esse essere prese in considerazione dalle parti e dovranno essere recepite attraverso atti integrativi della presente.

La presente Convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data

Roma 18/02/2026

**Rappresentante Legale IPUE - Istituto di
psicologia umanistica essenziale “Luigi de
Marchi”**

**Il Direttore Generale ASL n. 7 del Sulcis
Iglesiente**